

Padova, 3 aprile 2023



Spett.le

Comune di Marano Principato

Piazza Caduti in Guerra, n. 1

87040 – Marano Principato (CS)

A mezzo *e-mail*: vigili@comune.maranoprincipato.cs.it

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) relativo al Regolamento sulla videosorveglianza già trasmesso con nota prot. n. 2155 del 08/03/2023.

È stato richiesto allo Studio, nella persona della scrivente in qualità di DPO del Comune di Marano Principato, di rendere parere in ordine ai profili di legittimità e conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) relativo al Regolamento sulla videosorveglianza già trasmesso con nota prot. n. 2155 del 08/03/2023.

1

Il parere richiesto è stato redatto sulla base della documentazione di seguito indicata:

- Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) redatta dal Comune di Marano Principato;
- "Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679 adottate il 4 aprile 2017, come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017";
- Allegato 1 al Provvedimento del Garante *privacy* n. 467 dell'11.10.2018 "Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679 - 11 ottobre 2018" [doc. web n. 9058979] (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018).

Il caso di specie.

Il Comune di Marano Principato, nel recepire le esigenze della popolazione di maggiore sicurezza e di controllo del territorio, ha inteso dotarsi di un sistema di videosorveglianza che prevede l'installazione di videocamere fisse in alcune zone strategiche del territorio comunale, con l'obiettivo di:

- attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;

- vigilare in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla correttezza osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
- attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- rilevare le infrazioni al codice della strada;
- tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- tutelare la sicurezza urbana;
- promozione turistica o pubblicitaria anche con l'utilizzo di *webcam* o camera *on-line*.

Il sistema di monitoraggio prevede l'installazione di telecamere fisse mediante le quali effettuare riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto.

Nei locali delle forze dell'ordine e nella struttura del Centro di Aggregazione Giovanile "Bacelli" saranno posizionati *monitor* per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada.

I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro.

I sistemi intelligenti sono dotati di *software* che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici, in grado, ad es. di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli.

Il quesito.

Il Comune necessita di sapere se la valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) relativa al Regolamento sulla videosorveglianza già trasmesso con nota prot. n. 2155 del 08/03/2023 sia legittima, corretta e coerente con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e con le linee guida ed i provvedimenti adottati in materia dal Garante *Privacy* da altri organismi di controllo ed idonea ad individuare e quindi evitare o quantomeno mitigare i rischi derivanti dal trattamento.

Al fine di addivenire ad una risposta al quesito sottoposto al DPO, si ritiene necessario descrivere sinteticamente il contesto normativo di interesse, tenendo in considerazione i provvedimenti del Garante *Privacy* che assumono rilievo nel caso di specie e le linee guida adottate in materia, al fine di valutare la conformità della DPIA in questione rispetto alle disposizioni in materia di trattamento, conservazione e protezione dei dati personali ed alle finalità per cui è stata predisposta.

Il contesto normativo.

L'art. 35 comma 1 del GDPR stabilisce che *"Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il*

titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali".

L'art. 35 comma 3 soggiunge che *"La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti:...c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico."*

L'art. 35 comma 4 prevede infine che *"L'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato di cui all'articolo 68"*.

Il 4.04.2017 il "Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati", organo consultivo indipendente dell'UE per la protezione dei dati personali e della vita privata, ha adottato le *"Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679 adottate il 4 aprile 2017, come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017"*.

Le Linee guida forniscono una serie di criteri atti ad individuare i trattamenti che richiedono una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in virtù del loro rischio elevato intrinseco, tenendo conto degli elementi particolari di cui all'articolo 35, paragrafo 1 e all'articolo 35, paragrafo 3, lettere da a) a c), l'elenco da adottare a livello nazionale ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, e dei considerando 71, 75 e 91 e di altri riferimenti del regolamento generale sulla protezione dei dati a trattamenti che *"possono presentare un rischio elevato"*.

Tra i criteri indicati sono espressamente previsti i casi di:

- *"monitoraggio sistematico: trattamento utilizzato per osservare, monitorare o controllare gli interessati, ivi inclusi i dati raccolti tramite reti o "la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico" (articolo 35, paragrafo 3, lettera c))*¹⁵. Questo tipo di monitoraggio è un criterio in quanto i dati personali possono essere raccolti in circostanze nelle quali gli interessati possono non essere a conoscenza di chi sta raccogliendo i loro dati e di come li utilizzerà. Inoltre, può essere impossibile per le persone evitare di essere soggette a tale trattamento nel contesto di spazi pubblici (o accessibili al pubblico);
- *trattamento di dati su larga scala: il regolamento generale sulla protezione dei dati non definisce la nozione di "su larga scala", tuttavia fornisce un orientamento in merito al considerando 91. A ogni modo, il WP29 raccomanda di tenere conto, in particolare, dei fattori elencati nel prosieguo al fine di stabilire se un trattamento sia effettuato su larga scala*¹⁶:
 - *a. il numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini assoluti ovvero espressi in percentuale della popolazione di riferimento;*
 - *b. il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;*
 - *c. la durata, ovvero la persistenza, dell'attività di trattamento;*
 - *d. la portata geografica dell'attività di trattamento."*

Il Garante *privacy* in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 35 comma 4 e sulla base delle predette Linee guida ha emanato il Provvedimento n. 467 dell'11.10.2018 "*Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679 - 11 ottobre 2018*" in cui si fa riferimento, per quanto di interesse, alle ipotesi di monitoraggio sistematico, trattamento di dati su larga scala, uso innovativo o applicazione di soluzioni tecnologiche od organizzative.

Per quanto premesso si conferma che il trattamento di dati personali previsto dal Comune di Marano Principato mediante l'installazione del sistema di videosorveglianza rientra nei casi per cui è necessaria una preliminare valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

La Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA): conformità con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e finalità perseguite.

Una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è un processo inteso a descrivere il trattamento, valutarne la necessità e la proporzionalità, nonché a contribuire a gestire i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento di dati personali, valutando detti rischi e determinando le misure per affrontarli.

Le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati sono strumenti importanti per la responsabilizzazione in quanto sostengono i titolari del trattamento non soltanto nel rispettare i requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati, ma anche nel dimostrare che sono state adottate misure appropriate per garantire il rispetto del regolamento.

In altre parole, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è un processo inteso a garantire e dimostrare la conformità.

Preso visione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) predisposta dal Comune di Marano Principato si ritiene che la stessa sia, oltre che necessaria, conforme alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed idonea a:

- confermare la necessità e proporzionalità del trattamento dei dati mediante il sistema di videosorveglianza;
- individuare e gestire eventuali rischi derivanti dal trattamento dei dati.

Chiarimenti ed implementazioni.

E' stato richiesto un chiarimento in merito al punto 6. della DPIA "*Congruità con altre leggi, codici o regolamenti afferenti alla protezione dei dati*" ed a tale proposito si ritiene opportuno richiamare anche la normativa elencata all'art. 1 del Regolamento sulla videosorveglianza, come previsto dalla nota 22, implementando la spiegazione inserita nel punto 6.3. della verifica di conformità effettuata secondo quanto illustrato nell'appendice A della DPIA.

In proposito si ritiene che la descrizione riportata al punto 6.3 "*Il sistema non comporta rischi elevati per gli interessati, non essendo dotato di tecnologie smart, ma configurandosi come un "classico" sistema di videosorveglianza urbana; ampliato al più in alcuni periodi dell'anno, e per periodi limitati, all'uso/integrazione di fototrappole mobili per il contrasto dei reati ambientali, quali ad esempio l'abbandono di rifiuti, ecc.*" potrebbe essere implementata nei seguenti termini:

"Sono state adottate misure tecniche e organizzative di sicurezza idonee a prevenire qualsivoglia trattamento di dati personali non autorizzato o illegittimo".

Si ritiene infine opportuno modificare il punto 7.1 "Descrizione analitica delle operazioni di trattamento, con indicazione delle finalità e dei legittimi interessi perseguiti dal DC" della Sezione 7. "Contenuti analitici della DPIA" aggiungendo un riferimento alle finalità ed agli interessi perseguiti ovvero:

"con l'obiettivo di:

- attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
- vigilare in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla correttezza osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
- attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- rilevare le infrazioni al codice della strada;
- tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- tutelare la sicurezza urbana;
- promozione turistica o pubblicitaria anche con l'utilizzo di webcam o camera on-line. "

*

Venendo al caso di specie, alla luce dei principi sopra espressi la DPIA predisposta dal Comune, per quanto evidenziato, appare legittima, corretta e coerente con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e con le linee guida ed i provvedimenti adottati in materia dal Garante Privacy o da altri organismi di controllo ed idonea ad individuare e quindi evitare o quantomeno mitigare i rischi derivanti dal trattamento.

*

In ragione di tutto quanto precede, si possono rassegnare le seguenti **conclusioni**:

- i. il Comune di Marano Principato potrà procedere alla approvazione della "Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) relativo al Regolamento sulla videosorveglianza già trasmesso con nota prot. n. 2155 del 08/03/2023." stante la piena legittimità e conformità della stessa alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali ed alle finalità per cui è stata predisposta.
- ii. Si ritiene opportuno implementare la DPIA con le indicazioni sopra riportate nel paragrafo "Chiarimenti ed implementazioni".

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per ogni chiarimento in merito a quanto precede.

Cordialmente

Avv. Manuela Salvalaio
Manuela
Avvocato
03.04.2023
09:33:39
GMT+00:00



